APPROFONDIMENTO CIVILE

Permesso Soggiorno: TAR Bologna su Traduzione Atti e Difesa

Data pubblicazione: 05/03/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Diniego Rinnovo Permesso di Soggiorno: Il TAR Bologna sui Diritti di Difesa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione I di Bologna, con la sentenza n. 254 del 13 febbraio 2026, ha respinto il ricorso di uno straniero contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. La pronuncia riveste particolare importanza poiché consolida un principio cardine in materia di procedure per l'immigrazione: la mancata traduzione di un atto amministrativo in una lingua comprensibile al destinatario non ne determina l'illegittimità, a patto che sia stato pienamente garantito il diritto di difesa e l'impugnazione sia avvenuta nei termini previsti. Questa decisione riafferma la stabilità dei fondamenti giuridici che regolano i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini stranieri, specie in contesti delicati come quello dei permessi di soggiorno.

La Validità degli Atti Amministrativi e il Ruolo della Traduzione

La vicenda giudiziaria ha ruotato attorno all'interpretazione delle garanzie procedurali per i cittadini stranieri, in particolare per quanto concerne la lingua degli atti amministrativi. Il ricorrente aveva sollevato la censura della mancata traduzione del diniego nella propria lingua, argomentando la sua illegittimità. Tuttavia, il TAR ha preliminarmente chiarito la corretta natura del provvedimento impugnato, individuandolo non come una conversione da permesso di studio a lavoro, bensì come un diniego di rinnovo di un permesso per motivi di studio già scaduto. Centrale nella decisione è stata l'analisi della doglianza relativa all'omessa traduzione. Nonostante l'atto fosse redatto unicamente in italiano, il Collegio ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: l'assenza di traduzione non

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

inficia la validità dell'atto se tale omissione non ha impedito al destinatario di impugnarlo tempestivamente e di esercitare compiutamente le proprie difese. Nel caso specifico, il ricorso era stato presentato nei termini di legge e un verbale di notifica attestava una traduzione orale del contenuto dell'atto in una lingua comprensibile al destinatario, effettuata alla presenza del suo avvocato. Questi elementi hanno permesso al giudice di escludere qualsiasi lesione del diritto di difesa, ritenendo superata la doglianza.

Chiarezza delle Istanze e Limiti di Valutazione dell'Amministrazione

Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati egualmente respinti dal Tribunale Amministrativo Regionale. La censura concernente l'errata interpretazione dei requisiti per una conversione è stata dichiarata irrilevante, dato che l'istanza presentata dal ricorrente riguardava esclusivamente il rinnovo del permesso di studio e non una conversione da un titolo all'altro. Allo stesso modo, la doglianza sulla mancata valutazione di 'titoli alternativi' è stata giudicata inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non aveva fornito alcuna specificazione in merito a quali fossero tali titoli o a quali condizioni essi potessero riferirsi. Il TAR ha, inoltre, sottolineato l'assenza di un obbligo per l'Amministrazione di valutare presupposti per permessi diversi da quello specificamente richiesto dall'interessato, soprattutto se le condizioni per tali titoli fossero intervenute successivamente alla scadenza del permesso. La sentenza del TAR Emilia-Romagna conferma, dunque, la necessità di presentare istanze chiare e precise, e di basare le contestazioni su presupposti fattuali e giuridici solidi e correttamente accertati, riaffermando la correttezza dell'operato amministrativo nel rispetto delle normative vigenti.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati